



**LEGGE REGIONALE 30 giugno 2003 n. 20**

**BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE 02/07/2003 n. 10**

**LEGGE N.20 del 2003 - Ulteriori modificazioni alla legge regionale 16 febbraio 1987 n. 3 recante norme sul trattamento economico dei consiglieri regionali.**

Il Consiglio regionale ha approvato.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

promulga

la seguente legge regionale:

**Articolo 1**

(Modifiche all'articolo 2)

1.

La lettera e) del comma 2 dell'articolo 2 della legge regionale 16 febbraio 1987 n. 3 recante norme sul trattamento economico dei Consiglieri regionali e successive modificazioni e integrazioni è sostituita dalla seguente:

"e)

Vice Presidenti delle Commissioni consiliari e Capigruppo: 8 per cento."

**Articolo 2**

(Sostituzione dell'articolo 4)

1.

L'articolo 4 della l.r. 3/1987 e successive modificazioni e integrazioni è sostituito dal seguente:

**"Articolo 4**

(Rimborsi spese)

1.

Ai Consiglieri regionali compete il rimborso forfettario mensile delle spese connesse alla partecipazione alle riunioni del Consiglio regionale, della Giunta regionale, dell'Ufficio di Presidenza, delle Commissioni consiliari previste dallo Statuto e dal regolamento interno del Consiglio, delle Conferenze dei Capigruppo consiliari, nelle seguenti percentuali della indennità mensile lorda di cui all'articolo 1 della legge 31 ottobre 1965 n. 1261 (determinazione dell'indennità spettante ai membri del Parlamento) riferite alla percorrenza tra il domicilio abituale autocertificato e la sede della Regione:

a)

per una distanza fino a venticinque chilometri: 40,5 per cento;

b)

per una distanza oltre i venticinque chilometri e fino a cinquanta chilometri: 48 per cento;

c)

per una distanza oltre i cinquanta chilometri e fino a ottanta chilometri: 51 per cento;

d)

per una distanza oltre gli ottanta chilometri e fino a centodieci chilometri: 55,5 per cento;

e)

per una distanza oltre i centodieci chilometri: 57 per cento.

2.

Le distanze di cui al comma 1 sono determinate sulla base del percorso effettuato dal luogo di domicilio abituale autocertificato alla sede del Consiglio regionale.

3.

Il rimborso forfettario mensile di cui al comma 1 viene decurtato del 4 per cento nel caso in cui il beneficiario abbia diritto ad utilizzare usualmente l'automobile di servizio, salvo dichiarazione di rinuncia.

4.

Per ogni giornata di assenza alle riunioni di cui al comma 1 e secondo le disposizioni di cui ai commi 5, 6 e 7 sono effettuate le seguenti trattenute percentuali del rimborso forfettario mensile:

a)

per una distanza fino a venticinque chilometri: 2,7 per cento;

b)

per una distanza oltre i venticinque chilometri e fino a cinquanta chilometri: 3,2 per cento;

c)

per una distanza oltre i cinquanta chilometri e fino a ottanta chilometri: 3,4 per cento;

d)

per una distanza oltre gli ottanta chilometri e fino a centodieci chilometri: 3,7 per cento;

e)

per una distanza oltre i centodieci chilometri: 3,8 per cento.

5.

Le trattenute di cui al comma 4 sono effettuate ove i Consiglieri regionali non raggiungano almeno le quindici presenze giornaliere nel mese, ove i componenti della Giunta non raggiungano almeno le dieci presenze giornaliere nel mese e ove il Presidente del Consiglio e il Presidente della Giunta regionale non raggiungano le otto presenze giornaliere al mese.

6.

Le trattenute di cui al comma 4 sono raddoppiate per il Presidente del Consiglio, per il Presidente della Giunta regionale e per i componenti della Giunta regionale.

7.

Le missioni, superiori alle quattro ore, effettuate dai Consiglieri regionali, su autorizzazione dell'Ufficio di Presidenza, dal Presidente della Giunta e dai componenti della Giunta per ragioni connesse con l'espletamento del mandato sono considerate, ai fini dell'applicazione delle disposizioni contenute nel comma 4, come riunioni ai sensi del comma 1.

8.

L'Ufficio di Presidenza può stipulare convenzioni con le società concessionarie di servizio pubblico di trasporto per i pagamenti differiti delle relative spese.

9.

Sono a carico della Regione le spese sostenute dai Consiglieri regionali in relazione ai pedaggi autostradali sul territorio nazionale.

10.

L'Ufficio di Presidenza determina annualmente il limite massimo del rimborso relativo ad ulteriori costi di viaggio sul territorio nazionale debitamente documentati sostenuti dai Consiglieri regionali per l'espletamento del mandato popolare."

### **Articolo 3**

(Inserimento di articolo)

1.

Dopo l'articolo 4 della l.r. 3/1987 e successive modificazioni e integrazioni è aggiunto il seguente:

#### **"Articolo 4 bis**

(Sanzioni)

1.

La limitata presenza alle riunioni di cui all'articolo 4, comma 1, computate ai fini del raggiungimento delle soglie indicate al comma 5 del medesimo articolo dà luogo ad una sanzione sull'indennità di carica pari a 200 euro.

2.

L'Ufficio di Presidenza determina le modalità di applicazione della sanzione di cui al comma 1."

### **Articolo 4**

(Sostituzione dell'articolo 5)

1.

L'articolo 5 della l.r. 3/1987 e successive modificazioni e integrazioni é sostituito dal seguente:

#### **"Articolo 5**

(Missioni)

1.

Ai Consiglieri regionali, autorizzati dall'Ufficio di Presidenza, al Presidente della Giunta e ai componenti

della Giunta che, per ragioni connesse all'espletamento del loro mandato, si rechino in missione, superiore alle quattro ore, fuori dal capoluogo della Regione spetta il rimborso delle spese di viaggio sostenute utilizzando mezzi pubblici di trasporto inclusi l'aereo, il mezzo di trasporto marittimo e il vagone letto, ovvero un'indennità chilometrica pari ad una frazione, fissata con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza, del prezzo di un litro di benzina vigente nel tempo in caso di spostamento con autovettura propria; è consentito l'uso del taxi o dell'auto a noleggio in presenza di difficoltà di reperimento di altri mezzi pubblici di trasporto.

2.

Il Consigliere regionale può chiedere il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'alloggio in albergo, per il vitto e per la sosta del proprio automezzo nei limiti determinati annualmente dall'Ufficio di Presidenza.

3.

Le disposizioni di cui al presente articolo trovano applicazione anche per le missioni all'estero."

#### **Articolo 5**

(Modifiche all'articolo 19)

1.

Al comma 2 dell'articolo 19 della l.r. 3/1987 e successive modificazioni e integrazioni le parole "in almeno" sono sostituite dalle seguenti: "per almeno" e le parole "del 5 per cento del suo ammontare netto" dalle seguenti: "del 2 per cento del suo ammontare lordo".

#### **Articolo 6**

(Sostituzione dell'articolo 23)

1. L'articolo 23 della l.r. 3/1987 e successive modificazioni e integrazioni è sostituito dal seguente:

#### **"Articolo 23**

(Contributi volontari e restituzione dei contributi versati)

1.

Al Consigliere regionale che abbia svolto un mandato inferiore all'intera legislatura viene restituito, su richiesta, l'importo dei contributi versati senza interessi.

2.

Il Consigliere regionale cessato dalla carica che abbia esercitato il mandato per almeno trenta mesi e abbia versato i contributi obbligatori per lo stesso periodo ha la facoltà di versare alla Regione, entro il termine perentorio di centottanta giorni da quello in cui è cessata la corresponsione dell'indennità consiliare, i contributi stessi per il tempo occorrente a conseguire il diritto all'assegno mensile minimo che decorrerà dal primo giorno del mese successivo a quello in cui il Consigliere avrà conseguito i requisiti previsti dall'articolo 19.

3.

È inoltre, concessa la facoltà di versare alla Regione i contributi volontari per il raggiungimento dei dieci anni di versamenti e, conseguentemente, di ottenere il diritto all'assegno mensile anticipato previsto dall'articolo 19, comma 2, al Consigliere che abbia esercitato in tutto o in parte il mandato per due legislature.

4.

Qualora il Consigliere rieletto in successive legislature abbia in precedenza svolto un mandato per un

periodo inferiore all'intera legislatura e non si sia avvalso della facoltà di cui al comma 1, i contributi trattenuti e incamerati dalla Regione sono ripristinati d'ufficio agli effetti dei benefici previsti dall'articolo 27."

#### **Articolo 7**

(Soppressione di articoli)

1.

Gli articoli 24 e 25 della l.r. 3/1987 e successive modificazioni e integrazioni sono soppressi.

#### **Articolo 8**

(Modifiche all'articolo 27)

1.

Il comma 1 dell'articolo 27 della l.r. 3/1987 e successive modificazioni e integrazioni è sostituito dal seguente:

"1.

L'ammontare mensile dell'assegno è determinato in base alla tabella "A" allegata, in percentuale, rispetto agli anni di contribuzione, sulla indennità mensile lorda di cui all'articolo 2, comma 1, prevista per la funzione di Consigliere regionale in carica al momento della corresponsione dell'assegno stesso; tale ammontare non può essere comunque inferiore all'assegno vitalizio previsto per il Consigliere regionale interessato in carica al momento della cessazione dello stesso dalla carica."

2.

Il comma 3 dell'articolo 27 della l.r. 3/1987 e successive modificazioni e integrazioni è sostituito dal seguente:

"3.

Le misure degli assegni sono aumentate della stessa percentuale di incremento e con la stessa decorrenza dell'indennità di carica dei Consiglieri regionali."

#### **Articolo 9**

(Soppressione di articolo)

1.

L'articolo 28 della l.r. 3/1987 e successive modificazioni e integrazioni è abrogato.

#### **Articolo 10**

(Sostituzione dell'articolo 30)

1.

L'articolo 30 della l.r. 3/1987 e successive modificazioni e integrazioni è sostituito dal seguente:

#### **Articolo 30**

(Assegno di reversibilità)

1.

In caso di morte del titolare dell'assegno diretto o del Consigliere regionale che abbia già maturato il diritto all'assegno a norma degli articoli 19, 20 e 23, lo stesso viene riservato, con decorrenza dal primo giorno del mese successivo, a favore:

a)

del coniuge, finché nello stato vedovile, purché non sia stata pronunciata dal giudice la separazione personale;

b)

dei figli legittimi, o legittimati, o adottivi, o naturali riconosciuti, o giudizialmente dichiarati, finché minorenni;

c)

degli affiliati, in mancanza dei figli di cui alla lettera b), finché minorenni;

d)

dei figli di cui alla lettera b) o , in mancanza, degli affiliati di cui alla lettera c), anche se maggiorenni, purché studenti sino al compimento del ventiseiesimo anno di età, o inabili al lavoro in modo permanente, che convivevano a carico dell'ex Consigliere deceduto.

2.

Il diritto all'assegno di reversibilità si estingue con il decesso delle persone che ne hanno beneficiato al momento della morte del Consigliere.

3.

Le condizioni per la concessione dell'assegno di reversibilità devono sussistere al momento del decesso del Consigliere. Qualora vengano a cessare, l'assegno è revocato.

4.

Qualora uno dei beneficiari dell'assegno di reversibilità entri a far parte del Consiglio regionale, il pagamento dell'assegno resta sospeso per tutta la durata dell'esercizio del mandato ed è ripristinato alla cessazione di questo."

## **Articolo 11**

(Inserimento di articolo)

1.

Dopo l'articolo 30 della l.r 3/1987 e successive modificazioni e integrazioni è inserito il seguente:

### **"Articolo 30 bis**

(Misura dell'assegno di reversibilità)

1.

L'ammontare degli assegni di reversibilità al coniuge, ai figli o agli altri aventi diritto è stabilito in percentuale all'assegno mensile liquidato, o che sarebbe spettato al Consigliere, secondo le seguenti misure:

a)

al coniuge superstite senza figli aventi diritto all'assegno: 60 per cento;

b)

al coniuge superstite con figli aventi diritto all'assegno: 60 per cento, con aumento progressivo del 15 per cento per ogni figlio fino alla concorrenza del 100 per cento;

c)

al figlio superstite avente diritto all'assegno: 60 per cento; quando i figli siano più di uno, l'assegno è aumentato del 15 per cento per ogni unità successiva fino ad un massimo del 100 per cento ed è ripartito tra di essi in parti uguali;

d)

negli altri casi: 50 per cento. Quando l'assegno spetti ad entrambi i genitori lo stesso viene ripartito tra di essi nella misura del 50 per cento."

## **Articolo 12**

(Sostituzione dell'articolo 37)

1.

L'articolo 37 della l.r. 3/1987 e successive modificazioni e integrazioni è sostituito dal seguente:

### **"Articolo 37**

(Assicurazioni infortuni)

1.

I Consiglieri regionali sono assicurati contro i rischi di morte o di invalidità permanente o temporanea conseguenti ad infortunio e/o dipendenti da malattia per un valore proporzionale alle somme assicurate per il caso di morte e di invalidità permanente.

2.

Alla spesa per tale assicurazione si provvede con una quota parte della trattenuta mensile di cui all'articolo 18 determinata dall'Ufficio di Presidenza."

## **Articolo 13**

(Disposizioni finali)

1.

La riduzione prevista dall'articolo 19, comma 2, della l.r. 3/1987 come ulteriormente modificato dal precedente articolo 5, si applica ai Consiglieri, che risultano titolari dell'assegno mensile, a partire dal mese successivo all'entrata in vigore della presente legge.

2.

Le disposizioni di cui all'articolo 23, comma 1, della l.r. 3/1987 come ulteriormente modificato dalla presente legge si applicano a partire dalla settima legislatura.

3.

Le disposizioni di cui all'articolo 27 della l.r. 3/1987 come ulteriormente modificate dal precedente articolo 8 trovano applicazione dal mese successivo all'entrata in vigore della presente legge.

4.

Le norme relative all'assegno di reversibilità, come modificate dalla presente legge, si applicano anche ai Consiglieri che hanno svolto il loro mandato nella sesta legislatura.

5.

Ai fini dell'applicazione delle disposizioni contenute nell'articolo 23 della l.r. 3/1987, come ulteriormente modificato dalla presente legge, la durata della legislatura è da computarsi dalla proclamazione dell'ultimo degli eletti fino alla convocazione del nuovo Consiglio regionale.

6.

Gli effetti delle disposizioni contenute nell'articolo 9 della presente legge decorrono dal 1° gennaio 2004.

7.

Ai sensi della legge regionale 26 marzo 2002 n. 15 (ordinamento contabile della Regione Liguria) e del Regolamento del Consiglio regionale n. 1 del 12 novembre 2002, gli oneri derivanti dall'applicazione della l.r. 3/1987, come ulteriormente modificata dalla presente legge, sono imputati alla U.P.B. 1.101 "Spesa per l'Assemblea legislativa regionale".

8.

Entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge l'Ufficio di Presidenza provvede a disciplinare le modalità di applicazione delle sanzioni previste dall'articolo 4 bis della l.r. 3/1987.

9.

Fatti salvi i diversi termini previsti dai commi precedenti, gli effetti della presente legge decorrono dal primo giorno del mese successivo all'entrata in vigore della stessa.

#### **Articolo 14**

(Norma finanziaria)

1.

Agli oneri derivanti dalla presente legge per l'anno 2003 si provvede con lo stanziamento iscritto all'U.P.B. 1.101 "Spesa per l'Assemblea legislativa regionale" dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale.

2.

Agli oneri per gli esercizi successivi si provvede con i relativi bilanci.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Liguria. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria.

Data a Genova, addì 30 giugno 2003

IL PRESIDENTE

Sandro Biasotti

\_\_Num:0020  
\_\_Boll\_\_Uff\_\_Num:10  
\_\_Boll\_\_Uff\_\_Anno:2003